



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

La procedura per la gestione delle segnalazioni ha come scopo quello di disciplinare le modalità di gestione delle segnalazioni di illecito, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase e le tutele introdotte dalla Legge 179/2017 di modifica dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego).

La procedura è redatta in conformità alle *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"* adottate da ANAC con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

Chi può segnalare l'illecito

Possono segnalare illeciti i dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, compresi i dipendenti di enti pubblici di diritto privato controllati dalla Camera, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese fornitrici di pubblici lavori o di servizi, che risultino testimoni o comunque a diretta conoscenza di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro e decidano di segnalarlo nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni rese in forma anonima.

Tutela del segnalante

La Camera assicura la tutela del segnalante garantendone la riservatezza dell'identità come previsto dalla Legge 179/2017 e dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (Testo unico sul Pubblico Impiego).

In particolare, si prevede che:

- a. Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
- b. L'identità del segnalante non può essere rivelata ed è nota esclusivamente al Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza, fatte salve le ipotesi previste dalla Legge 179/2017.
- c. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Si specifica che la tutela prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

Oggetto delle segnalazioni

L'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro", dunque non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché quelle suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione o ad altro ente pubblico.

Sono, altresì, ricomprese le violazioni del Codice di comportamento vigente presso la Camera, delle altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare e delle disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Saranno prese in considerazione esclusivamente segnalazioni adeguatamente circostanziate con riferimento ai fatti riportati e tali da consentire al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di svolgere le dovute verifiche.



Procedura di segnalazione e trattamento della segnalazione

Il segnalante formula la segnalazione in forma scritta avvalendosi in via esclusiva del modulo disponibile sul sito istituzionale della Camera alla sezione "Amministrazione Trasparente".

La segnalazione deve essere indirizzata esclusivamente al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) e va inviata via mail all'indirizzo di posta elettronica whistleblowing@na.camcom.it, al quale può avere accesso esclusivamente il RPCT.

Nel caso la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all'ANAC seguendo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it.

Non verranno considerate segnalazioni pervenute verbalmente né utilizzando moduli diversi da quello previsto.

Il RPCT, una volta identificato correttamente il segnalante, provvede a registrare la segnalazione separando i dati identificativi dal contenuto della segnalazione tramite codici sostitutivi dei dati identificativi. Tali dati verranno mantenuti riservati durante l'intero trattamento. L'associazione successiva della segnalazione con l'identità segnalante sarà resa possibile nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dalla Legge 179/2017.

Il RPCT istruisce la segnalazione per verificarne la fondatezza. A tal fine, il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ente. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti segnalati.

Il RPCT conclude la propria istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. L'esito dell'attività istruttoria è comunicato al segnalante.

In caso di manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, qualora ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, valuta, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, a quali soggetti terzi competenti inoltrare la segnalazione - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

- Il Dirigente dell'ufficio in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- L'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
- Il Dipartimento della funzione pubblica.

I soggetti interni all'amministrazione a cui è stata trasmessa la segnalazione sono tenuti ad informare il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.